

COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 reg.	OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA, TRA I COMUNI DI SAN VENANZO E PARRANO, DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VOTIVA, MESSA IN SICUREZZA ELETTRICA E MECCANICA, EFFICIENTAMENTO CON TOTALE RICONVERSIONE A LED E ADEGUAMENTO ALLA L.R. 20/2005.
Data 19.7.2017	

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DICIANNOVE del mese di LUGLIO alle ore 18,10 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
MARINELLI MARSILIO	X		NUCCI RICCARDO	X	
CODETTI SAMUELE	X		SCAFATI SIMONA		X
POSTI STEFANO	X		GIURIOLA ROBERTO	X	
GERMANI IVANO	X				
ROSETTI NICOLA	X				
GIULIANI ROBERTA	X				
SERVOLI GIACOMO	X				
BINI WALDIMIRO	X				
Assegnati n. 11	In carica n. 11		Presenti n. 10	Assenti n. 1	

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Scafati/

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa Claudia BIANCHI

La seduta è pubblica –

Nominati scrutatori i Signori: Codetti – Germani – Giuriola/

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to S. Mortaro

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
f.to R. Tonelli

Il Sindaco Presidente pone in discussione l'argomento all'Ordine del Giorno e passa la parola al Consigliere Posti che illustra;

Il Consigliere Nucci esprime apprezzamento per la proposta e per l'eventualità di installare dispositivi per la sicurezza;

Il Consigliere Giuriola propone relativamente alla possibilità di illuminare i monumenti, di prevedere l'illuminazione della facciata della chiesa parrocchiale.

● Premesso:

- che in data 21 marzo 2017 la Soc. ENERSTREET s.r.l. con sede in Terni (TR) V.le dello Stadio n. 77 - C.F e P. IVA n. 01504050558, ha presentato alle Amministrazioni di San Venanzo e Parrano una proposta per l'affidamento della concessione del servizio di gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica e votiva, messa in sicurezza elettrica e meccanica, efficientamento con totale riconversione a Led e adeguamento alla L.R. 20/2015 (ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs n. 50/2016), acquisita al prot n. 1374 del 21/03/2017 del Comune di San Venanzo ed al prot. n. 1052 del 21/03/2017 del Comune di Parrano;
- che tale proposta è stata avanzata ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che la particolarità di tale proposta è rappresentata dal fatto che viene presa in considerazione la concessione del servizio in oggetto, con riferimento ad un servizio gestito in forma associata tra i Comuni in questione;

● Considerato:

- che ai sensi e per gli effetti della citata norma di legge le Amministrazioni destinatarie di tale proposta debbono manifestare, la dove ritengano che la stessa sia di interesse, entro 90 (novanta) giorni in termini formali, la loro adesione;
- che nel caso di specie, la proposta avanzata dalla Soc. ENERSTREET s.r.l., ha per oggetto la concessione dei servizi di gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica e votiva, previa la loro messa in sicurezza elettrica e meccanica e l'efficientamento degli stessi, con totale riconversione a Led e quindi adeguamento alla L.R. 20/2015, risulta di oggettivo interesse per le Amministrazioni in questione, sia per quel che riguarda la opportunità-necessità di procedere agli interventi in oggetto che risultano tali da configurarsi in alcuni casi addirittura necessari, avuto riguardo tanto alla qualità dei servizi quanto per taluni profili, addirittura all'adeguamento alla sopravvenuta normativa di legge;
- che la proposta in questione risulta di interesse per le Amministrazioni di San Venanzo e Parrano in quanto configura in progetto una modalità di gestione del servizio (la concessione a terzi), che integra l'obiettivo da tempo perseguito dalle stesse, di ridurre la gestione diretta dei servizi indifferenti resa sempre più difficoltosa dalle normative in materia di contenimento delle spese del personale;
- che inoltre e a fortiori, in quanto il meccanismo proposto elimina l'investimento diretto iniziale da parte delle Amministrazioni per la messa a norma, l'adeguamento e l'efficientamento energetico degli impianti, venendo incontro pertanto alle esigenze di riduzione del ricorso all'indebitamento degli Enti in questione nonché e perché in prima battuta di oneri discendenti per gli stessi Enti sono ricondotti al disotto della spesa storica che gli stessi sopportano per la gestione di tali servizi;

● Considerato inoltre che la stessa prevedendo la gestione del servizio in forma associata tra i due Comuni, oltre a recepire una indicazione di massima (lo sviluppo delle forme di cooperazione fra gli Enti) da tempo perseguita dai Comuni di San Venanzo e Parrano, determina anche le

condizioni minime ed economiche di carattere sostanziale per il perseguimento mediante la procedura dell'art. 183, comma 15 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- Visto il verbale di riunione, in data 10/05/2017 presso la sede comunale di San Venanzo, avente ad oggetto "Proposta per l'affidamento della concessione del servizio di gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica e votiva, messa in sicurezza elettrica e meccanica, efficientamento con totale riconversione a led e adeguamento alla l.r. 20/2015 (ai sensi dell'art. 183, comma 15 del d.lgs n. 50/2016)" tra il comune di San Venanzo e Parrano, con il quale i rispettivi Sindaci pro-tempore hanno ritenuto di procedere congiuntamente alla definizione positiva della procedura di cui in oggetto, la dove ad un più approfondito esame la stessa si evidenzi, effettivamente come appare dalla prima analisi effettuata, idonea da integrare gli interessi pubblici sopra richiamati concordando inoltre:
 - 1) Di procedere congiuntamente e in maniera coordinata tra loro, all'ulteriore esame della proposta per l'affidamento della concessione del servizio di gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica e votiva, messa in sicurezza elettrica e meccanica, efficientamento con totale riconversione a Led e adeguamento alla l.r. 20/2015 (ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs n. 50/2016) presentata dalla Soc. ENERSTREET s.r.l. con sede in Terni (TR) V.le dello Stadio n. 77 - C.F e P. IVA n. 01504050558 (prot n. 1374 del 21/03/2017 del Comune di San Venanzo ed al prot. n. 1052 del 21/03/2017 del Comune di Parrano) entro i termini previsti dalla normativa richiamata;
 - 2) Di acquisire a tal fine, utilizzando la dove possibile la collaborazione istituzionale degli Enti sovra ordinati - in primis la Regione dell'Umbria -, un supporto di alta professionalità tecnica per completare l'esame di merito della proposta;
 - 3) di rinviare a successiva determinazione gli ulteriori ed eventuali provvedimenti di competenza.
- Vista la Deliberazione di G.C. n. 50 del 24/05/2017 con la quale si è approvato il verbale di riunione del 10/05/2017 sopra citato e deciso di procedere congiuntamente e in maniera coordinata con il Comune di Parrano, all'ulteriore esame della proposta per l'affidamento della concessione del servizio di gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica e votiva, messa in sicurezza elettrica e meccanica, efficientamento con totale riconversione a Led e adeguamento alla L.R. 20/2015 (ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs n. 50/2016) presentato dalla Soc. ENERSTREET s.r.l. di Terni, previo convenzionamento tra i predetti Enti;
- Vista la richiesta di integrazioni in merito alla proposta presentata, trasmessa alla Soc. ENERSTREET s.r.l. con nota prot. n. 2943 del 19/06/2017, in accordo con il Comune di Parrano;
- Ritenuto, per quanto sopra evidenziato, approvare lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica e votiva, messa in sicurezza elettrica e meccanica, efficientamento con totale riconversione a Led e adeguamento alla L.R. 20/2015, che regola i rapporti tra il Comune di San Venanzo e il Comune di Parrano;
- Visto lo schema di convenzione sopra citato, composto di n. 16 articoli, predisposto dai responsabili dell'Area Tecnica - Servizio Manutentivo, dei Comuni di San Venanzo e Parrano, allegato al presente atto, dal quale si evince, tra l'altro, che spetta al Comune di Parrano la funzione di Comune capofila;
- Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
- Ad unanimità di voti

DELIBERA

- 1) Di approvare la premessa quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di approvare lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica e votiva, messa in sicurezza elettrica e meccanica, efficientamento con totale riconversione a Led e adeguamento alla L.R. 20/2015, predisposto dai responsabili dell'Area Tecnica - Servizio Manutentivo, dei Comuni di San Venanzo e Parrano, composto di n. 16 articoli, che regola i rapporti tra i suddetti Enti, allegato alla presente - allegato sub A - quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Di individuare, come indicato nello schema di convenzione sopra citato, il Comune di Parrano quale Comune capofila, autorizzando lo stesso ad operare in nome e per conto del Comune di San Venanzo secondo quanto stabilito nella convenzione stessa;
- 4) Di rinviare a successiva determinazione gli ulteriori ed eventuali provvedimenti di competenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì, con separata votazione palese e con il seguente esito:

Con voti favorevoli unanimi

DICHIARA

la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione e votiva, messa in sicurezza elettrica e meccanica, efficientamento con totale riconversione a led e adeguamento alla L. R. 20 / 2005.

L'anno duemilasedici, il giorno del mese di....., presso la sede del Comune di

TRA I COMUNI

- **Parrano (TR)** in persona del, domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale via, il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n..... del.....;
- **San Venanzo (TR)** in persona del, domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale via, il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare n..... del.....;

PREMESSO CHE:

- Il D. L. 7 Maggio 2012 n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, all'art. 14 stabilisce che “1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio, adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'art. 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. . L'affidamento della gestione dei servizi energetici di cui al presente comma deve avvenire con gara ad evidenza pubblica, con le modalità di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- L'art. 3, comma 1, lett. vv) del D. Lgs. 50/2016 definisce la “**concessione di servizi**” come un *contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera l) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;*
- L'art. 183 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. disciplina l'istituto della **finanza di progetto** nei contratti di concessione, stabilendo, in particolare al comma 15) che “*Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione (...) La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'[articolo 93](#), e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta*”.
- I Comuni di Parrano (prot. 1052 del 21/03/2017) e San Venanzo (prot. 1374 del 21/03/2017) hanno ricevuto dalla Enerstreet s.r.l. con sede in Terni proposta per l'affidamento della concessione del servizio di gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica, messa in sicurezza elettrica e meccanica, efficientamento con totale riconversione a Led e adeguamento alla L.R. n. 20/2005, ai sensi dell'art. 183 c. 15 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
- Gli stessi Comuni, che fanno parte di un territorio contiguo ed omogeneo, con propri deliberazioni di Giunta Comunale (San Venanzo D.G.C. n. 50 del 24/05/2017 - Parrano D.G.C. n. 50 del 24/05/2017) hanno valutato positivamente la fattibilità della proposta ricevuta da Enerstreet s.r.l. e condividendo le finalità di risparmio ed efficientamento energetico esplicitate nella suddetta proposta, ritengono opportuno ed economicamente vantaggioso gestire il servizio di pubblica illuminazione in forma associata, attraverso l'istituto della Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000;

RAVVISATA pertanto la necessità di regolare tramite convenzione ex art. 30 del TUEL i rapporti tra i singoli Enti convenzionati ed il comune capofila che svolgerà le funzioni di Stazione appaltante per l'individuazione dei compiti, delle procedure e delle regole che siano volte a garantire una efficiente ed efficace operatività del servizio, nella fase di preparazione ed espletamento della gara e per tutta la durata dell'affidamento del servizio;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1- Oggetto e finalità

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione viene stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D. Lgs. 267 / 2000 allo scopo di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato e in forma associata delle attività di gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione, loro messa in sicurezza elettrica e meccanica ed efficientamento, con finanziamento tramite terzi, nei territori dei Comuni sottoscrittori, compresa la gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione, nonché delle attività di vigilanza, e controllo sull'esecuzione del contratto di concessione.
3. Con la presente convenzione si intende ottenere una migliore qualità dei servizi erogati, contenere le spese di gestione, assicurare il perseguimento di condizioni di efficienza, uniformità ed omogeneità, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'agire amministrativo.

Articolo 2 - Durata della convenzione

La presente convenzione è efficace dal momento della sua sottoscrizione da parte Comuni e avrà scadenza al termine del contratto di concessione del servizio che sarà stipulato con il gestore individuato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.

Articolo 3 Individuazione del Comune capofila e stazione appaltante

- 4) I Comuni sottoscrittori della presente convenzione (di seguito **"Comuni"**) individuano nel Comune di Parrano il comune capofila e delegano lo stesso, che accetta, l'esercizio della funzione di stazione appaltante per l'affidamento della concessione di gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione, loro messa in sicurezza elettrica e meccanica ed efficientamento, in forma associata, con gara unica, con la modalità della finanza di progetto di cui all'art. 183 c. 15 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., con espressa autorizzazione ad operare in nome e per conto dei Comuni medesimi, nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla norma, nonché delle disposizioni contenute nella presente convenzione.
- 5) La gestione dei rapporti tra il Comune di San Venanzo e la Stazione "Comune di Parrano" appaltante sarà ispirata a principi di trasparenza, condivisione e solidarietà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la presente convenzione.

Articolo 4 Individuazione della controparte del contratto di servizio

1. Il Comune di San Venanzo delega altresì al Comune di Parrano, che accetta, l'esercizio della funzione di controparte del contratto di concessione con il gestore aggiudicatario della gara unica, con espressa autorizzazione ad operare in nome e per conto del Comune medesimo, demandando allo stesso:
 - la nomina del RUP (Responsabili Unico del Procedimento)
 - la sottoscrizione del contratto di concessione;
 - la vigilanza e il controllo del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
2. Nell'espletamento della funzione di controparte del contratto di concessione, il Comune capofila sarà coadiuvato da un apposito comitato di monitoraggio di cui al successivo art. 7.

Articolo 5 Delega alla stazione appaltante delle funzioni locali

- Il Comune di San Venanzo si impegna a fornire al Comune capofila Parrano tempestivamente la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara. Le funzioni di Centrale di committenza saranno svolte dalla Centrale Unica di Committenza

della Provincia di Terni di cui alla vigente convenzione stipulata in data 25/01/2017 dal Comune di San Venanzo ed in data _____ dal Comune di Parrano.

Articolo 6 Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni

- Il Comune di San Venanzo indicherà, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un soggetto referente che fungerà da interlocutore con il Comune capofila per la comunicazione delle esigenze specifiche del Comune di riferimento e la trasmissione di tutte le informazioni e la documentazione tecnica amministrativa utile per le attività delegate al Comune capofila.
- I Comuni si impegnano a cooperare con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della convenzione.
- Il Comune di San Venanzo, nell'ambito del contratto di concessione stipulato all'esito della procedura ad evidenza pubblica indetta ed espletata dal Comune capofila manterrà i compiti e le responsabilità di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di espletamento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, loro messa in sicurezza elettrica e meccanica ed efficientamento.
- Resta inteso che in nessun caso il Comune capofila, dopo aver adempiuto agli impegni di cui alla presente convenzione, assumerà in proprio o concorrerà in altra forma all'assunzione dei compiti e delle responsabilità dalla legge attribuiti direttamente ed esclusivamente a ciascun Ente locale concedente.

Articolo 7 Comitato di Monitoraggio

- 5) Il Comune capofila, in qualità di controparte del contratto di concessione del servizio, è coadiuvato nella funzione di vigilanza e controllo sulla conduzione del servizio, da un Comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti designati degli Enti locali concedenti, espressamente designati dal proprio ente di appartenenza.

Articolo 8 Gestione del contenzioso

1. La Stazione appaltante è delegata ad assumere funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere in sede amministrativa o civile in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione. Gli eventuali costi di tali contenziosi saranno ripartiti tra i Comuni in proporzione alla consistenza dei relativi impianti.

Articolo 9 Rapporti Finanziari

- Il canone annuo da versare al gestore aggiudicatario verrà liquidato da ogni singolo Comune:
- I costi delle funzioni di stazione appaltante svolte dal Comune capofila saranno ripartiti in parti uguali tra i Comuni convenzionati.

Articolo 10 Responsabilità dei Comuni sottoscrittori ed obblighi di segnalazione

1. Ricade nella responsabilità di ogni Comune l'obbligo di collaborare tempestivamente ed efficacemente allo svolgimento delle attività previste dalle norme vigenti nonché ai compiti delineati dalla presente convenzione.

Articolo 11 Recesso

- Tenuto conto della finalità della convenzione ed al fine di garantire che l'espletamento delle articolate attività prodromiche all'indizione della gara non subisca interruzioni o ritardi tali da pregiudicare la tempestiva ottemperanza alle disposizioni di legge, è esclusa la facoltà delle Parti di recedere dalla presente Convenzione.

Articolo 12 Obbligo di riservatezza

- Ciascuno dei Comuni, anche a tutela di eventuali interessi industriali e commerciali coinvolti, si obbliga a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi

che non siano attinenti all'esecuzione della presente convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritti, di cui sia venuta a conoscenza in ragione della stessa e della sua attuazione.

- L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione della presente Convenzione, nonché per tutta la durata degli atti eventualmente stipulati in attuazione della stessa, e per il periodo di 3 (tre) anni dopo il decorso del suo termine di efficacia.
- I Comuni si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato all'obbligo previsto dal presente articolo.

Articolo 13 Revisione e modifiche della convenzione

1. Le modifiche alla presente convenzione potranno essere approvate con deliberazione Consiliare adottata da tutti i Comuni convenzionati.

Articolo 14 Conferenza dei Sindaci

In relazione al disposto dell'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, qualsiasi evenienza dovesse insorgere sul servizio convenzionato, spetterà ai rappresentanti legali dei rispettivi Enti provvedere alla risoluzione delle problematiche.

Viene istituito al riguardo l'organo collegiale di indirizzo e vigilanza denominato " Conferenza dei Sindaci", composta dai Sindaci o dagli Assessori appositamente delegati, che si esprime mediante decisioni, costituenti atti di indirizzo politico-amministrativo.

La conferenza dei Sindaci o loro delegati può riunirsi in qualsiasi momento su richiesta di uno dei Sindaci, stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi del servizio comune, esamina le questioni di interesse comune, fornisce direttive e verifica la rispondenza della gestione ai programmi delle rispettive amministrazioni.

Articolo 15 Controversie

Le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

Articolo 16 Disposizioni finali

In seguito ad aggiornamenti normativi che dovessero intervenire successivamente alla stipula della presente convenzione e che risultino di interesse in relazione agli interventi disciplinati dal presente documento, è compito del Comune capofila proporre eventuali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti che dovranno essere approvate dai rispettivi Consigli Comunali.

La convenzione potrà altresì essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime delle parti, da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità.

La presente convenzione non ha diretto contenuto patrimoniale e pertanto sarà registrata in caso d'uso con spese a carico del richiedente ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato B – Tabella - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Marsilio MARINELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dott.ssa Claudia BIANCHI

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che e' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla residenza comunale, li **27.7.2017**

Il Segretario Comunale Reggente

F.to Dott.ssa Claudia Bianchi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **27.7.2017** al ed è divenuta esecutiva il

- Essendo stato l'atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000);
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

F.to